

**IL TRIBUNALE DI POTENZA  
SEZIONE CIVILE**

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati  
Dr.ssa Annachiara DI PAOLO Presidente rel.  
Dr.ssa Angela ALBORINO Giudice  
Dr. Nicola Alessandro VECCHIO Giudice  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al N. xxx del ruolo procedimenti speciali sommari dell'anno 2022 avente ad oggetto: reclamo ex art. 178 2 630 c.p.c.

**TRA**

**SOCIETA' RECLAMANTE**, per come rappresentata dalla **SOCIETA' RAPPRESENTANTE** (nuova denominazione assunta da **OMISSIS S.p.A**) a tanto abilitata in forza di procura speciale conferita con atto del Notaio **OMISSIS**, Rep. xxxx – Racc. xxxx

**RECLAMANTE**

**E**

**SOCIETA' RECLAMATA**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e per essa **SOCIETA' RAPPRESENTANTE**

**RECLAMATA**

**E**

**P.V.,  
P.R.,  
D.S.R.,  
Omissis S.r.l., e per essa Omissis,  
Società Omissis S.p.A.,  
Agenzia delle Entrate - Riscossione,**

**RECLAMATI CONTUMACI**

**CONCLUSIONI**

I difensori hanno concluso come da note di trattazione scritta

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 15.2.2022 **SOCIETA' RECLAMANTE** ha spiegato reclamo ex artt. 178 e 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del 26.1.2022, comunicata il 27.1.2022, con cui il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'improcedibilità parziale della procedura esecutiva n. xxxx/1998 (riunita a quella n. xxxx/1989) limitatamente ai lotti 1 e 2, per difetto di continuità delle trascrizioni, omessa notifica degli avvisi ex Art.599 c.p.c. e 180 d.a. c.p.c., per omesso deposito della certificazione sulle quote non pignorate.

Parte reclamante ha postulato l'illegittimità di tale ordinanza e ne ha domandato l'annullamento.

Ciò posto, ai fini della delibazione dell'ammissibilità del reclamo appare necessario procedere anzitutto alla qualificazione del provvedimento impugnato.

Sul punto, ritiene il Collegio che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 15/4/2014 debba essere qualificata nei termini di una pronuncia di "improseguibilità/chiusura anticipata" del processo esecutivo.

Infatti, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di dichiarare l'improcedibilità parziale in ragione del difetto di continuità delle trascrizioni, della omessa notifica degli avvisi ex Art. 599 c.p.c. e 180 d.a. c.p.c. e dell'omesso deposito della certificazione sulle quote non pignorate.

In altri termini, trattasi di pronuncia con la quale il giudice dell'esecuzione ha fatto esercizio dei poteri ordinatori che gli competono nella direzione del processo esecutivo ex art. 484 c.p.c., con la conseguenza che siffatta ordinanza è riconducibile alla categoria della "chiusura anticipata" del processo esecutivo,

categoria che trova il suo addentellato normativo nell'art. 187-bis disp. att. c.p.c. (quale disposizione che ne giustifica sul piano dogmatico la configurazione autonoma rispetto alla categoria dell'estinzione "tipica").

La qualificazione dell'ordinanza impugnata nei termini sopra descritti comporta che il reclamo spiegato ex artt. 178 e 630 c.p.c. debba essere dichiarato inammissibile.

Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (e cioè differenti dalla rinuncia agli atti del processo ex art. 629 cod. proc. civ., dall'inattività delle parti ex art. 630 cod. proc. civ., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 cod. proc. civ. e dalle ulteriori cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio stabilito per le sole ipotesi di dichiarazione di estinzione tipica (cfr., sul punto, tra le tante, Cass. 12 novembre 2013, n. 25421; Cass. 12 febbraio 2008, n. 3276; Cass. 1 aprile 2004, n. 6391); la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualficato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio (anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cassazione civile sez. III, 06/04/2022, n.11241).

Il Collegio, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/12) dà atto che, poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente, la reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvencono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi, con esclusione della fase istruttoria e decisionale.

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Dichiarà inammissibile il reclamo;
- 2) Condanna parte reclamante. al pagamento delle spese della presente fase di giudizio in favore di parte reclamata, che si liquidano in euro 3.980,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario al 15%;
- 3) Dà atto che, poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente, parte reclamante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Potenza, in camera di consiglio il 10 giugno 2022

Il Presidente relatore  
Dr.ssa Annachiara Di Paolo